



Progetto di fusione per incorporazione

di

Fondazione Animal Research Conservation in Action (A.R.C.A.) ETS, costituita in data 29/11/2012 con sede in Bussolengo (VR), Località Figara n.40, codice fiscale n 93240170238 con un patrimonio pari al fondo di dotazione € 100.000,00 iscritta al RUNTS in data 29/08/2025 con DD n. 10969, in persona del legale rappresentante pro-tempore dottor Cesare Avesani Zaborra,

in

Fondazione ZOOM ETS, costituita in data 13/12/2021 con sede in Cumiana (TO), Strada Piscina n.36, codice fiscale n. 12599050015 con un patrimonio pari al fondo di dotazione di € 30.020,00 iscritta al RUNTS in data 07/02/2022 con DD n. 183/A1419A/2022, in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Andrea Ferrero.

La fusione oggetto del presente progetto (di seguito la "Fusione") ha ad oggetto la fusione per incorporazione della Fondazione A.R.C.A. (incorporata) in Fondazione ZOOM (incorporante).

1. Premessa

Il presente documento è finalizzato a rendere pubbliche le informazioni a tutti i soggetti interessati all'avviato progetto di fusione per incorporazione di: FONDAZIONE ZOOM E.T.S. (Fondazione Incorporante); FONDAZIONE A.R.C.A. (Fondazione Incorporanda);

Al fine di garantire l'adeguata informativa a tutti i soggetti interessati alla prospettata operazione di Fusione, a norma e nel rispetto delle condizioni dell'art. 2501-ter, co. 3 c.c., il presente progetto di fusione ed i relativi allegati saranno pubblicati sui rispettivi siti internet delle Fondazioni partecipanti all'operazione di fusione alle pagine raggiungibili ai seguenti indirizzi Web:

- FONDAZIONE ZOOM E.T.S.: www.fondazionezoom.it
- FONDAZIONE A.R.C.A.: www.fondazionearca.eu

Il presente documento è stato redatto congiuntamente dagli Organi Amministrativi di ciascuna Fondazione partecipante.



2. Sintetica descrizione dell'operazione

Le Fondazioni ZOOM ETS ed A.R.C.A. ETS hanno avviato una proficua collaborazione favorita dall'attività condivisa in ambito scientifico sul tema della biodiversità, della conservazione delle specie animali e vegetali e del benessere animale.

Entrambe le Fondazioni adottano un approccio integrato alla conservazione, volto alla salvaguardia delle specie e degli habitat, promuovendo pratiche sostenibili, il legame tra persone e natura, l'uso di tecnologie innovative e programmi educativi. Le attività spaziano dall'ambito locale a quello internazionale, sostenendo il recupero ed il ripristino degli ecosistemi, il monitoraggio ambientale, lo studio e monitoraggio del comportamento delle specie animali e il ripopolamento delle specie minacciate, con un impatto positivo e duraturo sull'ambiente, sulla scienza e sulla società, grazie anche alle attività formative e divulgative per diversi target, diverse età e su diversi canali.

In tale contesto, una fusione tra i due enti consentirebbe di unire risorse, competenze e valori in un unico soggetto giuridico, con la nuova denominazione di **OpeNature Foundation ETS**, perseguendo i seguenti obiettivi:

- i. ampliare i progetti di educazione
- ii. implementare i progetti di inclusione, costruendo collaborazioni con realtà nazionali ed internazionali , integrando nelle attività accessibilità, uguaglianza e non discriminazione;
- iii. rafforzare l'impegno nella conservazione della biodiversità;
- iv. ampliare i progetti di ricerca ed i progetti di conservazione
- v. implementare le collaborazioni scientifiche
- vi. incrementare la coprogettazione di progetti di ricerca, di tutela ambientale, di educazione e formazione con gli enti nazionali ed internazionali
- vii. creare connessioni tra natura, arte, scienza e innovazione.

Questo progetto di fusione rappresenta, quindi, il prosieguo di un percorso di naturale convergenza ed integrazione operativa delle indicate Fondazioni, basato sulla reciproca volontà di generare migliori e più efficienti condizioni organizzative che si rilevino funzionali alla condivisione della progettualità degli interventi a livello internazionale nonché al raggiungimento degli obiettivi comuni alle Fondazioni. La ridefinizione delle funzioni e dei ruoli, quindi, necessita di uno strumento più efficiente per affrontare le sfide e conseguire gli obiettivi che



entrambi gli enti si prefiggono.

Dalla Fusione deriveranno significativi vantaggi, tra cui:

- una dimensione operativa più adeguata al contesto internazionale, con maggiore attenzione alla visione e agli obiettivi globali;
- un aumento dell'impatto delle attività sia a livello nazionale che internazionale, rafforzando la reputazione del brand e la credibilità presso i sostenitori ed il mondo scientifico;
- l'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali, oltre a un miglioramento delle capacità gestionali grazie all'integrazione delle competenze e alla maggiore efficienza amministrativa.

La Fondazione risultante dalla fusione sarà pertanto caratterizzata da una struttura organizzativa idonea a valorizzare i patrimoni di conoscenze, competenze e professionalità già espressi dalle precedenti strutture degli Enti partecipanti, in un contesto di condivisione e sinergia.

3. Tipologia, denominazione, sede degli enti partecipanti alla Fusione

Gli enti partecipanti alla Fusione hanno la forma giuridica, le denominazioni e le sedi sopra indicate.

4. Statuto dell'ente Incorporante

Per effetto della Fusione, si evidenzia come il testo dello Statuto della Fondazione Incorporante integrerà le finalità della incorporata, nel rispetto della normativa del Codice del Terzo settore.

5. Approvazione del progetto e governance dell'ente risultante dalla fusione

A mente dell'art. 42 bis c.c., l'operazione di fusione si esplicherà puntualmente in forza ai seguenti passaggi procedurali:

- a) Redazione del progetto di fusione da parte dei CdA ex art. 2501-ter.
- b) Rinuncia all'unanimità da parte di tutti gli amministratori delle relazioni ex art. 2501-quinquies.
- c) Redazione delle situazioni patrimoniali aggiornate degli enti ex 2501-quater.
- d) Redazione della relazione da parte dell'organo di controllo dell'incorporata della propria consistenza



patrimoniale, ex art 22 CTS.

e) Deposito del Progetto di Fusione presso il RUNTS ex art. 2501-ter, 3 comma, e contestuale pubblicato nel sito Internet delle Fondazioni, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo.

f) Delibere Notarili di approvazione del progetto di fusione da parte degli organi amministrativi riuniti in forma straordinaria ex art. 2502.

g) Deposito delle delibere e di tutti i documenti precedenti al RUNTS, ex art. 2502 bis.

h) Dopo 30gg dal deposito delle delibere senza opposizioni da parte dei creditori (artt. 2503 e 2505 quater), redazione dell'atto di fusione notarile.

i) Deposito dell'atto di fusione presso Prefettura e RUNTS.

j) Decorrenza degli effetti della fusione a norma dell'art. 2504-bis, co. 2 c.c.

6. Rapporto di cambio

La Fusione prospettata si configura come una fusione per incorporazione tra Fondazioni riconosciute. Ciò posto, considerato che:

a. nessun soggetto vanta alcun diritto sul patrimonio sociale delle Fondazioni partecipanti;

b. le Fondazioni coinvolte non hanno scopo di lucro;

per l'operazione prospettata non si rende conseguentemente necessaria la determinazione del rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i valori dei patrimoni degli Enti partecipanti alla Fusione).

La non configurabilità del rapporto di cambio determina il venir meno dell'obbligo di predisposizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c..

Inoltre tutti gli amministratori, all'unanimità, hanno rinunciato alla relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c..



7. Data di decorrenza degli effetti della fusione Effetti Giuridici

Gli effetti giuridici della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel RUNTS, così come previsto dall'art. 2504 codice civile. Ai fini della conoscibilità e della rappresentazione ai terzi degli effetti della fusione, l'atto di fusione di cui all'art. 2504 c.c. verrà anche pubblicato sul sito delle Fondazioni partecipanti alla Fusione ai seguenti indirizzi web:

- FONDAZIONE ZOOM E.T.S.: www.fondazionezoom.it

- FONDAZIONE A.R.C.A.: www.fondazionearca.eu

La stipula dell'atto di fusione da parte dei membri degli organi amministrativi delle Fondazioni coinvolte, ovvero dal soggetto che verrà appositamente delegato, avrà luogo decorsi almeno 30 giorni dall'ultima delle pubblicazioni delle decisioni in ordine alla fusione adottate ai sensi dell'art. 2502 c.c.. Si dà atto che per la prospettata operazione di fusione, a norma dell'art. 2505-quater c.c., il termine di 60 giorni previsto dall'art. 2503, co. 1 c.c. sarà infatti ridotto alla metà. La pubblicazione delle decisioni in ordine alla fusione avrà luogo anche sul sito delle fondazioni partecipanti ai seguenti indirizzi web:

- FONDAZIONE ZOOM E.T.S.: www.fondazionezoom.it

- FONDAZIONE A.R.C.A.: www.fondazionearca.eu

A decorrere dal momento in cui la Fusione produrrà gli effetti civilistici:

- tutti i beni si intenderanno trasferiti alla Fondazione incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio, pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti;
- s'intenderanno trasferiti nella Fondazione incorporante tutte le attività e passività di qualsiasi natura della Fondazione incorporanda, sia anteriori sia posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo e volendosi espressamente dalle parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito ed implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferendosi alla Fondazione incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione.
- Alla Fondazione incorporante, unitamente agli altri beni e diritti, saranno trasferiti anche i beni iscritti nei pubblici registri appartenenti alla Fondazione incorporanda, da individuarsi al momento in cui sarà redatto



l'atto di fusione.

- L'atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della Fondazione incorporante tutte le volture catastali, la trascrizione nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti presso i competenti Uffici dei Registri immobiliari, del Pubblico Registro automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato.
- All'esito della fusione e a decorrenza del momento in cui questa avrà effetto nei confronti dei terzi, la Fondazione incorporata cesserà di esistere e la Fondazione incorporante subentrerà, di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo della Fondazione incorporanda, nonché in tutti i rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro con il personale dipendente, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della medesima Fondazione Incorporante, dei relativi diritti ed obblighi.
- Al personale dipendente della Fondazione incorporanda si applicheranno le tutele e le disposizioni previste dall'art. 2112 del Codice civile.

Cumiana e Bussolengo, il giorno 30/09/2025

Fondazione ZOOM ETS

Il Presidente

(Andrea Ferrero)

Fondazione A.R.C.A. ETS

Il Presidente

(Cesare Avesani Zaborra)